

IMPOSTE SUL REDDITO

Aspetti fiscali delle diverse forme di prestazioni occasionali

di **Stefano Rossetti**



Una prestazione si considera occasionale quando l'attività è caratterizzata dall'assenza di **regolarità, stabilità e sistematicità**.

Tuttavia, le prestazioni aventi le caratteristiche sopra richiamate possono essere inquadrare sotto diverse forme:

- **prestazioni di lavoro autonomo occasionali** ex [articolo 2222 cod. civ.](#);
- **prestazioni rese mediante contratto di prestazione occasionale** ex [articolo 54-bis, comma 13, D.L. 50/2017](#);
- **prestazioni rientranti nel Libretto Famiglia** ex [articolo 54-bis, comma 10, D.L. 50/2017](#).

Il trattamento fiscale, come vedremo nel prosieguo, varia a seconda del **quadro giuridico** in cui la prestazione viene resa.

Le **prestazioni di lavoro autonomo occasionale** sono quelle prestazioni che rispondono ai requisiti del contratto d'opera ex [articolo 2222 cod. civ.](#)

Nello specifico, la prestazione deve:

- avere ad oggetto **un'opera** o un **servizio**;
- essere svolta con **lavoro prevalentemente proprio** e **senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente.

Quindi si tratta, sotto il profilo civilistico, a tutti gli effetti di una **prestazione di lavoro autonomo**.

Sotto il versante fiscale, tuttavia, i proventi derivanti da tali prestazioni non rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo ex [articolo 53 Tuir](#), in quanto essa difetta del

requisito della “**professionalità**”. L'assenza di professionalità è *in re ipsa*, infatti, se vi fosse, la prestazione non sarebbe una prestazione occasionale.

I proventi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale rientrano tra i **redditi diversi** ex [articolo 67, comma 1, lettera l\), Tuir](#) da determinarsi come differenza tra i corrispettivi incassati (la tassazione avviene sulla base del principio di cassa) e i costi sostenuti ai sensi dell'[articolo 72, comma 2, Tuir](#).

All'atto dell'erogazione del compenso, se il committente riveste **la qualifica di sostituto d'imposta** (rientrando tra i soggetti indicati nell'[articolo 23 D.P.R. 600/1973](#)) deve operare una **ritenuta a titolo di acconto** nella misura del 20% ([articolo 25 D.P.R. 600/1973](#)).

Un'altra forma giuridica è rappresentata dal **contratto di prestazione occasionale**, il quale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Tale forma contrattuale non può essere utilizzata:

- **da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti che operano nel settore agricolo, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
- **da parte delle imprese del settore agricolo**, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti che operano in tale settore, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- **da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini**, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- **nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.**

È possibile ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se i compensi non superano determinati limiti per ciascun anno civile:

- **5.000 euro per ciascun prestatore**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- **5.000 euro complessivi per ciascun utilizzatore**, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- **5.000 euro per ciascun prestatore**, per le **attività degli steward** relativi alle manifestazioni sportive

Sempre nei limiti sopra visti, in alternativa al contratto di prestazione occasionale è possibile ricorrere al **Libretto Famiglia**, si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a persone fisiche fuori dall'esercizio dell'attività di impresa e lavoro autonomo, nell'ambito di:

- **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità**;
- **insegnamento privato supplementare**;
- **servizi di baby-sitting**, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
- **attività degli steward relativi alle manifestazioni sportive**.

Sotto il profilo fiscale, l'[articolo 54-bis, comma 4, D.L. 50/2017](#) prevede che “*i compensi percepiti dal prestatore **sono esenti da imposizione fiscale**, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno*”.